



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **14-07-2021**

Atto n. 45

OGGETTO: ART. 50BIS DL 189/2016 - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO TEMPO PARZIALE (18 ORE) E DETERMINATO FINO AL 31/12/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici, del mese di luglio, alle ore 13:29, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	A
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 2 A=Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti”*;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure che l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consente espressamente, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTA, infine, la raccomandazione di cui alla circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

SI DÀ ATTO che la presente seduta deliberativa si tiene, come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Cortino; si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp come da separato verbale: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che i presenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, pubblicata su G.U. n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016, a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria rispettivamente in data 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, pubblicata su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;

RICHIAMATO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”* e s.m.i.;

DATO ATTO che con l'allegato al D.L. sopra richiamato il Comune di Cortino è stato inserito nel cratere sismico;

VISTO Il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, all'art. 57 comma 2 ha disposto la proroga della gestione straordinaria del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, al 31 dicembre 2021.

DATO ATTO che con il medesimo decreto è stata disposta la copertura finanziaria per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 189/2016. Il medesimo articolo al comma 2-bis prevede che la proroga fino al 31.12.2021 si intende in deroga, limitatamente alla annualità 2021, ai limiti di durata previsti del D.Lgs. 165/2001

Rammentato l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni: **«Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile ⁽³⁰⁹⁾**

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ⁽³¹³⁾, **gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. ⁽³¹⁰⁾***

1-bis. - omissis

1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo

determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma. ⁽³²¹⁾

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³¹⁷⁾

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

- omissis -

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. (323)

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

⁽³⁰⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229](#).

⁽³¹⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 18, comma 5, lett. a\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), e, successivamente, dall' [art. 22, comma 2, lett. 0a\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

⁽³¹¹⁾ Comma inserito dall' [art. 18, comma 5, lett. b\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#).

⁽³¹²⁾ Comma inserito dall' [art. 18, comma 5, lett. c\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#).

⁽³¹³⁾ A norma dell' [art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo [art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017](#).

⁽³¹⁴⁾ Per la proroga dell'autorizzazione prevista dal presente comma vedi l' [art. 16-sexies, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

⁽³¹⁵⁾ Comma inserito dall' [art. 18, comma 5, lett. c\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 2-bis, comma 20, lett. a\), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), e dall' [art. 22, comma 2, lett. b\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

⁽³¹⁶⁾ Comma inserito dall' [art. 18, comma 5, lett. c\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 2-bis, comma 20, lett. b\), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽³¹⁷⁾ Comma così modificato dall' [art. 22, comma 2, lett. a\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

⁽³¹⁸⁾ Comma abrogato dall' [art. 22, comma 2, lett. c\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

⁽³¹⁹⁾ A norma dell' [art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo [art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017](#).

⁽³²⁰⁾ Comma inserito dall' [art. 18, comma 5, lett. c\), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#).

⁽³²¹⁾ Comma inserito dall' [art. 22, comma 2, lett. b\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#)»;

Vista la nota in data 16.9.2019 prot. 0258243/19, acquisita al prot. di questo Ente al n. 3250 del 17.9.2019, con la quale è stata data autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 - bis dell'art. 50 – bis sopra richiamato, alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato nel limite del budget annuale assegnato, modulando i contratti per unità di personale, profilo e tipologia contrattuale (tempo pieno o

part time) secondo le esigenze dei singoli Comuni e dato atto che al Comune di Cortino stato assegnato un budget pari ad € 143.200,00;

Richiamata la propria Deliberazione n. 41 del 14/07/2021 con la quale si prende atto delle dimissioni presentate dalla dipendente assegnata all'Area Sisma con decorrenza 01/06/2021;

Ricordato che è ancora vigente la graduatoria approvata dal Comune di Cortino con determinazione Area Finanziaria n. 21 (R.G. n.69) del 13/03/2020 relativa al concorso a tempo determinato e parziale per istruttore tecnico cat. C;

Ritenuto che, valutato ogni opportuno elemento, è confacente alle esigenze di questa Amministrazione procedere all'assunzione a tempo determinato n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Tecnico cat. C tempo parziale (18 ore) e determinato fino al 31/12/2021, attingendo il personale dalla vigente graduatoria, che subentra al personale dimissionario;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 40 del 29.3.2006;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

per le motivazioni di fatto e di diritto rappresentate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di avvalersi della facoltà prevista l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., dando indirizzo al competente responsabile per attivare le procedure per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Tecnico cat. C tempo parziale e determinato (18 mesi) fino al 31/12/2021;

di dare atto che i relativi costi sono a carico dei fondi straordinari per la gestione del sisma ai sensi della normativa richiamata in premessa e che la procedura di reclutamento potrà essere revocata in corrispondenza di mancanza di autorizzazione, di fondi o di modifica delle disposizioni normative in materia;

di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Personale di adottare gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Con separata votazione resa all'unanimità, stante le evidenti necessità di celerità sottese alla gestione tecnico-amministrativa post-sisma, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art 134 4° co. del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 10-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 10-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 28-07-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

- ✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 28-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 28-07-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
